

# CITTA' DI MERCATO S. SEVERINO

## Provincia di Salerno

### *REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE*

#### **INDICE**

#### **CAPO I**

#### ***PRINCIPI GENERALI***

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Destinatari

Art. 4 - Accesso al servizio di Assistenza Socio-economica

Art. 5 - Valutazione del bisogno socio-economico

#### **CAPO II**

#### ***INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI***

Art. 6 - Tipologia degli interventi socio-economici

Art. 7 - Contributi economici indiretti (Progetto essere solidali)

Art. 8 - Contributi economici straordinari (spese sanitarie)

Art. 9 - Contributi economici straordinari finalizzati

1. Contributi per emergenza abitativa

2. Contributi per eventi luttuosi

3. Contributi per particolari spese relative alla stagione invernale, all'emergenza calore e per soggiorni climatici e utenze domestiche

Art. 10 - Contributi economici a famiglie affidatarie

Art. 11 - Contributi economici per inserimento in strutture

Art. 12 - Contributi economici provinciali per minori riconosciuti da un solo genitore

#### **CAPO III**

#### ***PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI***

Art. 13 - Domanda di interventi socio-economici

Art. 14 - Istruttoria

Art. 15 - Concessione interventi socio-economici

#### **CAPO IV**

#### ***DISPOSIZIONI GENERALI***

Art. 16 - Verifiche e controlli

Art. 17 - Aggiornamento soglie accesso e importi contributi

Art. 18 - Ambito di applicazione

Art. 19 - Entrata in vigore

# REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE

## CAPO I

### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento giuridico e nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto del Comune di Mercato S. Severino, l'accesso e l'erogazione dell'assistenza economica a favore di persone e famiglie in stato di bisogno.

L'assistenza economica è uno strumento che può favorire il processo di responsabilizzazione, di autonomia e di integrazione sociale della persona e del nucleo familiare attraverso la modifica e il superamento di difficoltà socio-economiche, nonché tutelare le persone in condizione di fragilità, di precarietà psicofisica e di non autosufficienza.

#### Art. 2 - Finalità

Il servizio di Assistenza socio-economica, in linea con i principi di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328 sul sistema integrato dei servizi sociali e con gli obiettivi del Piano regionale, così come individuati nel Piano di Zona dei servizi sociali dell'ASL SA, persegue le seguenti finalità:

- la promozione e l'acquisizione dell'autonomia delle persone economicamente e socialmente più deboli attraverso percorsi di sostegno che prevedono l'attivazione delle risorse personali, familiari, istituzionali e informali presenti nel territorio e la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato della comunità locale;
- la prevenzione, il contenimento, il superamento delle situazioni di disagio socio-economico e il contrasto al processo di esclusione e di cronicizzazione del disagio sociale;
- la tutela delle persone in particolari condizioni di fragilità e di non autosufficienza che necessitano di interventi residenziali.

#### Art. 3 - Destinatari

Sono destinatari degli interventi economici di assistenza sociale le persone e le famiglie residenti nel Comune di Mercato S. Severino che versano in stato di bisogno socio-economico, così come individuato nel successivo art. 5, nel rispetto delle norme dello Stato e degli accordi internazionali nonché delle disposizioni regionali.

Gli interventi assistenziali di natura socio-economica vengono riservati in via prioritaria alle persone in stato di bisogno, prive di rete familiare e che non possono, per particolari e accertati motivi, svolgere attività lavorativa.

Gli interventi di natura economica possono estendersi in via eccezionale ai non residenti e alle persone occasionalmente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di disagio tali da richiedere interventi di sostegno urgenti e non differibili, con eventuale azione di rivalsa anche nei confronti dell'Ente locale di residenza.

Gli interventi economici a favore di persone in stato di bisogno ed inseriti in strutture residenziali possono essere assicurati alle sole persone residenti nel Comune di Mercato S. Severino prima dell'ingresso in struttura, con le modalità previste dall'art. 6 della Legge n. 328/2000 e dalla normativa regionale.

#### Art. 4 - Accesso al servizio di Assistenza socio-economico

Gli interventi economici di assistenza sociale sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale di cui la persona o il nucleo familiare possono aver titolo. Di conseguenza, prima di accedere al servizio di assistenza economica sono fornite, attraverso il servizio sociale comunale, le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale nonché sui servizi presenti nel territorio.

Le persone svantaggiate, invalide e/o disabili si devono necessariamente rivolgere all'apposito Centro per l'impiego come da L. 68/99, D.Lgs 469/97 e L. 92/12 art, 4 comma 27.

Le persone in età lavorativa e in particolare i nuclei familiari monoreddito sono indirizzati alle agenzie per l'impiego e ai servizi di supporto familiare ed educativo per agevolare l'occupazione dei propri componenti.

Gli interventi economici assistenziali non possono in genere sostituire gli interventi di accesso agevolato ai vari servizi erogati dal Comune.

Il Servizio Sociale potrà promuovere il ricorso all'istituto dell'Amministratore di sostegno, così come previsto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6, per quelle persone che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovino nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.

Gli interventi economici per inserimenti in strutture residenziali possono, di norma, essere erogati solo su specifica indicazione dei competenti servizi dell'ASL SA, quando risulta insufficiente il complesso dei servizi previsti per la domiciliarità rispetto al bisogno accertato.

I dati relativi alla casistica vengono inseriti all'interno di una banca dati informatizzata e trattati esclusivamente per fini socio-assistenziali, in conformità con la normativa sulla privacy.

### **Art. 5 - Valutazione del bisogno socio-economico**

La valutazione del bisogno socio-economico della persona o della famiglia tiene conto delle risorse della rete familiare e sociale nonché delle prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi, anche ai fini della quantificazione degli interventi economici.

Per determinare il bisogno socio-economico viene introdotto l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, così come modificato dal Decreto legislativo n. 130 del 3.05.2000 e successive integrazioni e in particolare secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 130/2000.

Ai fini del calcolo dell'ISEE fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, così come specificato nell'art. 1 bis del DPCM 242/2001.

Per una effettiva valutazione della situazione socio-economica familiare, nei particolari casi in cui il nucleo anagrafico non corrisponde al nucleo di effettiva convivenza, il responsabile del procedimento può considerare, ai fini del calcolo dell'ISEE, la composizione del nucleo familiare concreta.

Si potrà tener conto, inoltre, di particolari aspetti che possono caratterizzare lo stato di bisogno sociale del nucleo familiare, rilevati e/o segnalati dall'assistente Sociale comunale e dai servizi territoriali e che possono comprendere situazioni impreviste che incidono sensibilmente sulla situazione reddituale rispetto quanto risultante dalla certificazione ISEE.2

La valutazione socio-economica dovrà fare, comunque, riferimento alle risorse di rete disponibili o attivabili in relazione al bisogno sociale individuato dal servizio. Il rapporto tra risorse e bisogno verrà di seguito definito come parametro risorse/bisogno **(R/B)**.

Nella medesima valutazione saranno considerate, a seconda della tipologia delle prestazioni richieste dall'interessato e/o individuate dal servizio, le eventuali altre risorse economiche reddituali e patrimoniali e le spese non rilevabili e/o non ponderate con lo strumento dell'ISEE, quali:

- a) indennità di accompagnamento, benefici pensionistici vari, assegni, contributi e proventi diversi;
- b) immobili non disponibili, il cui valore viene valutato come risorsa non fruibile e calcolato con il procedimento ISEE, relativo all'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP);
- c) possesso di particolari beni mobili di rilevante valore economico;
- d) spese per assistenza sanitaria, canoni di locazione eccedenti gli importi detraibili previsti e spese condominiali espressamente documentate;
- e) spese straordinarie per interventi primari e necessari espressamente documentate.

Specificatamente per i contributi economici per inserimento in strutture, accertato il bisogno di residenzialità certificato dai competenti servizi territoriali, la valutazione socio-economica viene effettuata solo nei casi in cui l'interessato, generalmente con esclusione di chi risulti proprietario o

comproprietario di più beni immobili, non sia in grado di provvedere al pagamento della retta di inserimento, e comprende:

- tutte le possibili risorse economiche reddituali e patrimoniali personali, in genere, per gli inserimenti di persone con handicap permanente grave, nonché per i soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza sia accertata dai competenti servizi territoriali, così come previsto anche dall'art. 3 del Dlgs n. 130/2000, e/o per i pazienti psichiatrici;
- le possibili risorse economiche dei civilmente obbligati agli alimenti, ai sensi dell'art.433 e ss. del codice civile e della rete familiare dell'interessato;
- il patrimonio mobiliare e immobiliare di cui l'interessato potrà disporre.

## **CAPO II**

### **INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI**

#### **Art. 6 - Tipologia degli interventi socio-economici**

Gli interventi socio-economici, attuati in una logica di rete e di sussidiarietà in relazione alle altre risorse attivabili ed offerte dal sistema integrato dei servizi e dalle organizzazioni di volontariato, si distinguono in:

- Contributi economici indiretti (**Progetto Essere solidali**)
- Contributi economici straordinari ó spese **sanitari**;
- Contributi economici straordinari finalizzati:
  - 1) Contributi per **emergenza abitativa**
  - 2) Contributi per eventi luttuosi
  - 3) Contributi per particolari spese relative alla stagione invernale, all'emergenza calore, per soggiorni climatici e **pagamento di utenze**;
- Contributi economici a famiglie affidatarie;
- Contributi economici per inserimento in strutture;
- Contributi provinciali per minori riconosciuti da un solo genitore;

#### **Art. 7 - Contributi economici indiretti (Progetto Essere solidali)**

I contributi indiretti (Progetto essere solidali) sono disciplinati con delibera di G. M. n.281 del 24/12/2010, sono interventi rivolti alle fasce deboli con l'elargizione di buoni/spesa/trasporto/mensa.

Vengono erogati 2 volte l'anno ed in prossimità delle festività pasquali e natalizie.

Le istanze con dichiarazione Isee < ad p 2.000,00 si raccolgono:

- per il I Semestre entro il mese precedente l'imminenza della Pasqua;
- per il II Semestre entro il 15 Novembre;

L'entità del buono/spesa/trasporto/mensa viene stabilito secondo la disponibilità economica.

Il modello di domanda è disponibile presso l'Ufficio Politiche Sociali tiene conto del reddito ISEE, le spese fisse sostenute, la situazione familiare, la situazione socio-sanitaria e il tenore di vita della famiglia, a seguito a ciascuna istanza sarà attribuito il punteggio con i criteri di seguito stabiliti, conseguentemente viene redatta la graduatoria dei beneficiari.

si attribuisce ad ogni richiedente 100 di base

- 1 per ogni p 150,00 (o frazioni superiori alla metà) di reddito familiare: per reddito si intende la somma di tutti i redditi reali di ciascun componente della famiglia, compresi quei redditi non assoggettabili all'IRPEF (come ad esempio l'indennità di accompagnamento);
- + 1 per ogni p 150,00 (o frazioni superiori alla metà) di canone di locazione;

- 1 per ogni € 150,00 annue (o frazioni superiori alla metà) di altri sussidi ottenuti dal Comune per l'anno in corso;
- + 1 per ogni € 150,00 annue (o frazioni superiori alla metà) di spese sanitarie presumibili relative a malattie croniche o a eventi morbosi eccezionali già programmati e risultanti da certificazione medica; a fine anno si documenteranno le spese e qualora queste fossero inferiori al preventivo l'assegnatario del contributo restituirà la differenza fino ad un massimo pari al contributo stesso;
- + 4 per ogni componente il nucleo familiare esclusi i primi tre;
- + 4 per ogni convivente il nucleo minorenne o ultrasessantacinquenne;
- + 2 per ogni componente il nucleo familiare con età non superiore ai tre anni;
- + 2 per ogni componente il nucleo familiare frequentante le scuole pubbliche di ogni ordine e grado (compresa l'università e la scuola materna);
- + 4 per ogni componente il nucleo familiare portatore di handicap ai sensi della legge 104/92;
- + 4 per ogni componente il nucleo familiare tossicomane in trattamento;
- + 6 in presenza di uno o più minorenni orfani o di genitori separato o di madre nubile;
- 1 per ogni € 50,00 annue (o frazioni superiori alla metà) di spese telefoniche eccedenti le € 200,00 annue;
- 1 per ogni € 50,00 annue o frazioni superiori alla metà di bollette ENEL.
- 4 per ogni componente il nucleo familiare frequentante scuole private a pagamento;
- 4 per ogni auto di proprietà di componenti il nucleo familiare e di cilindrata inferiore ai 1100 cc.;
- 10 per ogni auto di proprietà di componenti il nucleo familiare e di cilindrata superiore ai 1100 cc.;
- 15 per ogni casa esclusa quella di residenza di proprietà di componenti il nucleo familiare con superficie superiore ai mq. 50 e non data in locazione;
- 20 per ogni casa di proprietà di componenti il nucleo familiare data in locazione.

Gli importi che concorrono alla formulazione della graduatoria verranno automaticamente aggiornati ciascun anno sulla base dell'ISTAT di inflazione relativo all'anno precedente.

Le istanze fuori dalla graduatoria non vengono escluse, ma entrano di diritto nella graduatoria del II Semestre.

#### **Art. 8 - Contributi economici straordinari (spese sanitarie)**

L'intervento economico straordinario consiste nell'erogazione di un contributo *Una tantum*, finalizzato ad integrare la situazione socio-economica della persona e/o del nucleo in presenza di eventi straordinari.

Tali interventi possono essere concessi, in una o più soluzioni, a persone o nuclei familiari in condizione di bisogno socio-economico definito con un **valore soglia annuale** inferiore a **1000,00**. La condizione di bisogno socio-economico viene calcolata tenendo conto dell'ISEE annuale del nucleo, delle risorse economiche mobiliari/immobiliari e delle spese di cui alle lettere **a, b, c, d** e in particolare delle spese straordinarie per interventi primari e necessari indicate nella lettera **e** del precedente art. 5) e ritenute, comunque, essenziali per la soddisfazione di bisogni socio-economici. Il parametro risorse/bisogno viene espresso per i contributi economici in valori percentuali rilevati dalla documentazione allegata (certificazione medica- attestante gravi patologie) da cui si evince la difficoltà **lieve, media e grave**), corredata da valutazione dell'assistente sociale e del responsabile del procedimento.

Tali modalità per l'accesso e l'erogazione dei contributi economici straordinari sono così visualizzabili:

#### MODALITÀ DI ACCESSO PER CONTRIBUTI ECONOMICI (formula)

Condizione di bisogno socio-economico			Inferiore	Valore soglia annuale
ISEE	Risorse	spese		
Nucleo	+ Lett. a,b,c, art. 5	- lett. d, e art.5	<	1.000,00

Il contributo erogabile non potrà in genere superare l'importo annuale di **200,00**.

Di norma non potranno essere valutate le richieste di contributo straordinario da parte di persone e/o nuclei familiari con patrimonio mobiliare, risultante anche dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica dell'ISEE, uguale o superiore a **1.000,00**.

L'Assistente Sociale ed il responsabile del procedimento valutano anche le potenzialità economiche degli obbligati agli alimenti facenti parte la rete familiare prima dell'erogazione del contributo socio-assistenziale straordinario.

#### Art. 9 - CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI

##### 1. Contributi per emergenza abitativa

In presenza di condizioni di bisogno socio-economico, accertato con le modalità di cui al precedente art. 5, e di situazioni di emergenza abitativa può essere erogato un contributo economico *Una Tantum*.

Per beneficiare di tale contributo occorre presentare adeguata documentazione quale:

- Isee (compresa tra reddito  $\geq 0$  e 2.000,00)
- Provvedimento di sfratto
- relazione dell'Assistente Sociale che tiene conto anche della posizione degli obbligati agli alimenti.

Il contributo da corrispondere è pari a

- 1 mensilità del canone fitto documentato dal nuovo contratto se il nucleo familiare è composto da maggiorenti.
- 2 mensilità del canone fitto documentato dal nuovo contratto se nel nucleo familiare è presente un figlio minore.
- 2 mensilità + 50,00 per ogni ulteriore figlio minore presente nel nucleo familiare.

## 2) Contributi per eventi luttuosi

In presenza di condizioni di bisogno socio-economico, accertato con le modalità di cui al precedente art. 5, e di spese funebri può essere erogato un contributo economico òuna tantumö fino ad un importo pari al 70% della spesa ammessa a detrazione di imposta per oneri di spese funebri, al netto della detrazione stessa.

Per l'anno 2013 l'onere ammesso alla detrazione è pari a p. 1.549,37 e di conseguenza, effettuata la detrazione del 19%, il contributo massimo erogabile risulta pari a p 878,49;

In mancanza di una rete familiare fino alla 4<sup>a</sup> generazione il funerale è a carico del Comune.

## 3) Contributi per particolari spese relative alla stagione invernale, all'emergenza calore per soggiorni climatici e per pagamento di utenze.

Per le persone e i nuclei familiari già seguiti dai Servizi Sociali territoriali e per gli invalidi e/o anziani, privi di una adeguata rete familiare e in situazione di bisogno socio-economico dovuto a eventi urgenti ed imprevedibili quali malattie, disoccupazione, disastri tali da non riuscire a far fronte alle utenze domestiche, accertato con le modalità al precedente art. 5 può essere erogato un contributo economico pari al 30% dell'importo da pagare per un massimo di p 100,00.

### **Art. 10 - Contributi economici a famiglie affidatarie**

Per l'affidamento familiare di minori può essere erogato alla famiglia affidataria un contributo economico mensile, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale. Viene erogato dal PDZ Ambito S6.

### **Art. 11 - Contributi economici per inserimento in strutture**

L'intervento economico per far fronte alle spese di inserimento in strutture, consiste nell'assunzione di quota parte della retta e/o nell'erogazione di un contributo a favore di persone, residenti nel Comune di Mercato S. Severino al momento dell'ingresso in struttura, la cui necessità di inserimento venga segnalata dai competenti servizi sociali territoriali e in particolare dall'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D) dell'ASL SA.

L'integrazione economica della retta può essere concessa a persone in stato di bisogno non in grado di provvedere con le proprie risorse e/o con quelle dei familiari, così come specificato nel precedente articolo 5, e in genere viene riservata al pagamento della retta per la quota di natura sociale, definita in base ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) adottati dall'ASL SA e al netto del contributo regionale previsto.

L'inserimento in strutture dovrà essere garantito, comunque, per quelle situazioni òa rischioö segnalate dai servizi territoriali e in particolare relative agli interventi economici per i minori.

Per quelle situazioni in cui la persona istituzionalizzata non sia in grado di provvedere ai propri interessi anche di autonomia economica, ci si potrà avvalere degli istituti previsti e in particolare dell'Amministratore di sostegno di cui alla Legge n. 6/2004.

### **Art. 12 Contributi provinciali per i minori riconosciuti da un solo genitore**

Per i minori riconosciuti dalla sola madre la Provincia assicura i relativi interventi sociali, secondo quanto previsto dall'art. 34 della Legge Regionale 2/2002. Viene erogato dal P.D.Z. Ambito S6.

## **CAPO III**

### **PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**

#### **Art. 13 - Domanda di interventi socio-economici**

La domanda per accedere agli interventi socio-economici elencati nel precedente art. 6, corredata della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e della dichiarazione sulla posizione degli obbligati agli alimenti, di norma, viene compilata su apposito modulo e presentata al Servizio Sociale del Comune.

A seconda della tipologia del contributo richiesto dall'interessato e/o individuato dal responsabile del procedimento, il richiedente è tenuto a presentare specifica documentazione. È lasciata facoltà ai richiedenti di corredare la domanda con ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio dell'interessato e/o del suo nucleo familiare.

Potranno essere ritenute valide le domande di intervento, corredate da apposita relazione, provenienti direttamente da servizi sociali territoriali.

#### **Art. 14 - Istruttoria**

L'Assistente Sociale procede all'istruttoria della domanda di intervento con i propri strumenti professionali (colloqui, visite domiciliari, Unità Operative etc), per la valutazione del bisogno socio-economico e per la formulazione di una proposta motivata di intervento.

Per le persone ed i nuclei familiari seguiti dai servizi territoriali il bisogno socio-economico verrà rilevato direttamente dagli stessi servizi nell'ambito degli interventi programmati.

A seconda della complessità e tipologia degli interventi, e in genere, per i contributi economici per persone inserite in strutture che dispongono di una rete familiare in grado di fornire forme di sostegno, verrà predisposto un progetto personalizzato nel quale dovranno essere specificati obiettivi, azioni e reciproci accordi e impegni.

Il progetto personalizzato viene concordato con l'interessato e/o con gli eventuali familiari e/o Servizi Territoriali e concertato con il Responsabile del procedimento e con l'Assessore competente.

L'istruttoria viene completata entro i termini di legge.

#### **Art. 15 - Concessione interventi socio-economici**

Gli interventi socio-economici di cui al presente regolamento possono essere concessi attraverso:

- a) erogazione di una somma in denaro a favore del beneficiario o con quietanza di altro soggetto, individuato dal Servizio Sociale in accordo con il richiedente l'intervento, o, qualora sussistano particolari situazioni problematiche o conflittuali, al soggetto che può garantire l'utilizzo del beneficio per le finalità per le quali è stato concesso;
- b) erogazione di una somma in denaro a titolo di anticipazione di eventuali benefici di cui il richiedente può disporre, con azione di rivalsa, salvo che venga accertato il permanere della situazione di bisogno socio-economico;
- c) la segnalazione alle Associazioni operanti nel territorio per la concessione di buoni/acquisto e il pagamento di servizi e/o prestazioni;
- d) il pagamento di servizi e/o prestazioni, ritenuti necessari ed urgenti, in presenza di particolari situazioni socio-sanitarie;
- e) erogazione di un contributo per il pagamento della retta e/o l'assunzione del costo di inserimento in struttura, con rivalsa sui benefici pensionistici e sulle risorse economiche della persona interessata e/o dei suoi familiari.

### **CAPO IV**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 16 - Verifiche e controlli**

Il Responsabile del Procedimento può effettuare, anche tramite altri Enti, Uffici e Servizi, la verifica sulle informazioni fornite dagli interessati agli interventi socio-economici relative alla situazione socio-economica del nucleo familiare, nonché quelli previsti dalla specifica normativa sui criteri di valutazione della situazione economica Equivalente (ISEE).

##### **Art. 17 - Aggiornamento soglie accesso e importi contributi**

La Giunta Comunale può provvedere ad aggiornare annualmente gli importi e valori di cui agli articoli 8), 9), in base al tasso tendenziale annuo di inflazione. Limitatamente ai contributi straordinari per eventi luttuosi di cui al punto 2 - Art. 9), si farà riferimento all'importo dell'onere ammesso alla detrazione stabilito dalla normativa nazionale.

La Giunta Comunale potrà riconsiderare gli importi massimi dei contributi dopo opportuna sperimentazione.

Per i contributi di cui all'art 13 gli importi vengono definiti dall'Amministrazione Regionale, competente in materia di minori riconosciuti da un solo genitore, si farà riferimento alle indicazioni fornite dalla Regione.

#### **Art. 18 - Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina l'accesso e l'erogazione dell'assistenza economica di competenza comunale a favore di persone e famiglie in stato di bisogno, nei limiti anche delle risorse assegnate.

In caso di particolari ed eccezionali situazioni per le quali venga valutata la necessità di provvedere in deroga alle disposizioni previste, l'Assistente Sociale potrà promuovere una proposta motivata di intervento da sottoporre alla della Giunta Comunale per l'approvazione.

Rimangono esclusi dall'ambito del presente regolamento quei contributi la cui istruttoria o erogazione è effettuata dal Comune per effetto di normative nazionali e regionali specifiche, che ne stabiliscono i requisiti per l'accesso e le misure di intervento.

#### **Art. 19 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, e sostituisce la precedente regolamentazione comunale con riferimento esclusivo all'accesso ed all'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale.